



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DEL LAVORO - DEL TRIBUNALE DI VENEZIA

dott.ssa Margherita Bortolaso

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa n. 626/2014 RG + 10 riunite promosse

da

**FINCANTIERI SPA**

con avv.ti Ferdinando e Stefania Trivellato, dom. in Mestre-Venezia, come da mandato in calce all'atto di precetto

- opponente -

contro

M (626/2014 RG e 634/2014 RG), H (627/2014 RG), S  
(628/2014 RG), K (629/2014 RG), I (630/2014 RG), H  
(631/2014 RG), M. (632/2014 e 633/2014 RG), Z (777/2014 RG)  
e R (959/2014 RG)

con proc. dom. in Mestre Venezia avv.to Emanuele Zanarello, come da mandato a margine della comparsa di costituzione

- opposti -

in punto: opposizione a precetto e agli atti esecutivi ;

decisa all'udienza 18.3.2015

**FATTO**

La pretesa attorea - radicata con 11 distinti ricorsi poi riuniti - ha ad oggetto la nullità dei precetti rispettivamente notificati da M (626/2014 RG e 634/2014 RG), H (627/2014 RG), S (628/2014 RG), K (629/2014 RG), I (630/2014 RG), H (631/2014 RG), M. (632/2014 e 633/2014 RG), Z (777/2014 RG) e R (959/2014 RG) nei confronti di Fincantieri quale committente responsabile solidale ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003, come tale condannata da questo Tribunale al pagamento di retribuzioni e tfr, per importi vari rispettivamente indicati, in solido con la datrice di lavoro Eurotecnica.



I precetti sono opposti per inesistenza del titolo esecutivo, difetto di notifica e violazione del *beneficium excussionis*.

In particolare quanto ai precetti opposti con i ricorsi nn. 627, 268, 630, 631, 631,634, 777 e 959 del 2014 la nullità è dedotta unicamente per violazione del *beneficium excussionis* per avere i lavoratori opposti preannunciato l'azione esecutiva nei confronti della Fincantieri, con la notifica del precetto, senza avere previamente escusso la responsabile principale, ossia la datrice di lavoro Eurotecnica, nelle more, ossia dopo la sentenza di merito e prima della notifica del precetto a Fincantieri, dichiarata fallita.

Inoltre il precetto opposto con ricorso n. 626/2014 RG è impugnato anche per difetto di formula esecutiva e quelli opposti con ricorsi nn. 629/2014 e 633/2014 per difetto di notifica del titolo esecutivo.

I lavoratori opposti si sono costituiti contestando l'impugnazione.

La causa (ricorsi riuniti) sono stati istruiti documentalmente, e all'odierna udienza è stata discussa oralmente.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

La tematica comune a tutte le cause riunite è quella dell'operatività del *beneficium excussionis* fatto valere dalla committente ex art 29 comma 2 d.lgs 276/2003 in caso di intervenuto fallimento della datrice di lavoro, debitrice principale.

La questione si pone in quanto l'azione esecutiva nei confronti di Fincantieri è stata preannunciata, con i precetti qui opposti, all'esito di pignoramento negativo effettuato nei confronti della datrice di lavoro Eurotecnica in data successiva al fallimento della stessa.

L'opposizione riguarda dunque, appunto in tutte le cause riunite, l'omessa previa escussione della responsabile principale, ossia la datrice di lavoro Eurotecnica, nelle more, ossia dopo la sentenza di merito e prima della notifica del precetto a Fincantieri, dichiarata fallita.

Vanno al riguardo ribadite le argomentazioni svolte nelle ordinanze con cui *in limine litis* è stata concessa la sospensione ex art 615 comma 2 c.p.c. che così recitano:

...

- *la sentenza alla base del precetto opposto condanna committente e appaltatrice al pagamento della somma riconosciuta al lavoratore "dando atto del beneficium excussionis eccetto dalla ricorrente", con ciò riconoscendo l'operatività del beneficium stesso: la verifica, sollecitata dall'opposto, circa la concreta operatività del beneficium tenuto conto del disposto dell'art. 29 comma 2 applicabile ratione temporis è dunque inammissibile in questa sede; si tratta infatti*



di questione che attiene al contenuto del titolo esecutivo, e che come tale può essere fatta valere unicamente in sede di impugnazione avverso il titolo stesso (appello avverso la sentenza);

- il verbale di pignoramento negativo a carico di Eurotecnica documentato in atti è in realtà "tamquam non esset" ai sensi dell' art 51 della legge fallimentare in quanto successivo alla sentenza dichiarativa di fallimento (datato 20.1.2014 rispetto a sentenza di fallimento datata 19.12.2013 depositata il 24.12.2013), per cui non può considerarsi prova dell' avvenuta preventiva escussione di Eurotecnica;
- la difesa dell' opposto secondo cui essendo Eurotecnica fallita il beneficium excussionis non opererebbe appare priva di specifico fondamento normativo; in senso contrario, secondo Cass. n. 2647/1987, obiettivamente risalente ma non contraddetta, per quanto consta, da pronunce recenti di segno opposto (la dichiarazione di fallimento non costituisce di per sé prova dell' insufficienza del patrimonio sociale essendo all' uopo necessaria la produzione dello stato attivo e passivo formati nell' ambito della procedura concorsuale".

In senso conforme la piu' recente pronuncia Cass. n. 5136/2011 laddove sub punto 3. della parte motiva afferma (la sottolineatura è aggiunta): "3. Nella sentenza impugnata non è dato, dunque, rilevare alcuna violazione dell'art. 2304 c.c. che anzi la pronuncia, quanto all'affermazione della inidoneità finanche della dichiarazione di fallimento a dimostrare, per sé, l'insufficienza del patrimonio sociale, si pone in perfetta aderenza ad un orientamento ormai consolidato della S.C. (cfr. Cass. 11291/90, Cass. 2647/87, Cass. 4752/84), laddove ..."

Nel caso di specie tale situazione di mancanza di prova circa l' insufficienza del patrimonio di Eurotecnica, esistente al momento della proposizione dell' opposizione da parte di Fincantieri, è allo stato superata in quanto in corso di causa è stata acquisita breve nota del Curatore Fallimento dalla quale emerge la pressochè totale assenza di attivo fallimentare.

Tale nota - dichiarazione 16.11.2014 del Curatore Giovanna Palazzi, in atti - attesta infatti che il "minimo attivo realizzato non è sufficiente a coprire neanche le spese del contributo unificato, prenotato a debito, né le ulteriori spese di giustizia; che non esistono altri beni da liquidare né azioni da intraprendere, dalle quali possa presumersi il realizzo di somme da destinarsi al pagamento dei creditori; che il fallimento di conseguenza è incapiente".

Ne deriva la sussistenza allo stato dei presupposti per procedere nell' azione esecutiva a carico di Fincantieri preannunciata con i precetti opposti, con l' unica eccezione quanto ai precetti opposti nelle cause nn. 626, 629 e 633 trattandosi di precetti nulli, quanto al primo per omessa notifica



del titolo esecutivo e quanto agli altri due per carenza di titolo esecutivo validamente formato attesa la mancanza nella sentenza della formula esecutiva.

Il rilievo dedotto nel ricorso n. 626/2014 è di inesistenza della notifica, come tale non sanabile.

E infatti secondo la Cassazione la sanatoria è ammessa, anche per gli atti della fase esecutiva, unicamente in caso di notifica nulla e non anche di notifica omessa, ossia inesistente.

Così:

- Cass. 5906 del 17/03/2006, secondo cui *" La disciplina dell'opposizione agli atti esecutivi deve essere coordinata con le regole generali in tema di sanatoria degli atti nulli, sicché con l'opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. non possono farsi valere vizi - quale la nullità della notificazione del titolo esecutivo e del precetto - che devono considerarsi sanati per raggiungimento dello scopo ex art. 156, ult. co., cod. proc. civ., in virtù della proposizione dell'opposizione da parte del debitore, quella al precetto in particolare costituendo la prova evidente del conseguimento della finalità di invitare il medesimo ad adempiere, rendendolo edotto del proposito del creditore di procedere ad esecuzione forzata in suo danno. Né in contrario vale invocare il disposto dell'art. 617, secondo comma, cod. proc. civ., attinente alla diversa ipotesi in cui il vizio della notificazione per la sua gravità si traduce nell'inesistenza della medesima, così come la circostanza che per effetto della nullità della notificazione possa al debitore attribuirvi un termine per adempiere inferiore a quello minimo di dieci giorni previsto dall'art. 480 cod. proc. civ.;"*
- conf Cass. 19498/2013;
- Cass. n. 23894 del 21/12/2012: *" Non è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell'art. 156, ult. comma, cod. proc. civ., la nullità del precetto conseguente all'omissione della notificazione del titolo esecutivo: e ciò sia quando venga proposta opposizione ex art. 617 cod. proc. civ. per far valere il vizio della mancata osservanza dell'art. 479, comma primo, cod. proc. civ.; sia quando, unitamente a quest'ultima, vengano proposti motivi di opposizione ex art. 615 cod. proc. civ.;"*
- da ultimo Cass. Sez. 3 n. 22510 del 23/10/2014: *"Nell'espropriazione forzata promossa in forza di ingiunzione esecutiva, il precetto deve contenere l'indicazione delle parti, della data di notifica del decreto ingiuntivo, nonché del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e l'apposizione della formula esecutiva, in quanto la completa identificazione del titolo sostituisce, in forza dell'art. 654 cod. proc. civ., la notifica dello stesso, sicché, in assenza di tali indicazioni, l'atto è viziato ex art. 480 cod. proc. civ., producendosi una nullità equivalente a*



*quello che colpisce il precetto non preceduto dalla notifica del titolo esecutivo, non suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo con la mera proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi".*

Quanto, infine, alle spese di lite – sulla cui ripartizione si è arenata la trattativa per la definizione transattiva (v. odierno verbale di causa) e che allo stato rimane il vero terreno di contrapposizione tra le parti – va innanzitutto rilevato che alla fattispecie non è applicabile *ratione temporis* la nuova disciplina art 13 DL 132/2014 convertito con legge 162/2014 in forza della quale la compensazione delle spese di lite è ipotesi eccezionale, consentita unicamente nei casi di reciproca soccombenza, assoluta novità delle questioni, mutamento di giurisprudenza su aspetti dirimenti.

Si tratta di disposizione operante ai soli giudizi instaurati dall' 11.12.2014 (= 30° giorno dal vigore della legge di conversione), dunque, appunto, non applicabile alle presenti opposizioni siccome radicate in data ampiamente antecedente.

Vigente dunque il regime precedente, sussistono giusti motivi per la compensazione integrale considerata la facile acquisibilità fin dall'inizio da parte di Fincantieri, atteso il rapporto committente/appaltatrice e tenuto conto di struttura e dimensioni della medesima Fincantieri, di informazioni sulla consistenza del patrimonio di Eurotecnica.

Va oltretutto considerato che la non-capienza era presumibile in ragione del tipo di attività svolta dalla medesima appaltatrice (appalto rispetto a mansioni di carattere prettamente manuale tali da non comportare l' utilizzo, e dunque la proprietà in capo alla società, di beni aziendali di valore) e, soprattutto, dalle note vicende, con interessamento di ispezioni ed intervento della Procura della Repubblica, emerse nelle cause di merito..

Dallo stesso carattere eclatante dell' incapienza come risultante dalla dichiarazione del Curatore 16.11.2014 si evince che la situazione era, da Fincantieri, fin all' epoca di notifica dei precetti opposti, presumibilmente ben nota o, comunque, facilmente conoscibile.

Il tutto rapportato alla natura del credito azionato dai lavoratori, costituito da trattamenti retributivi e dunque dalla fonte stessa del loro sostentamento.

**p.q.m.**

definitivamente pronunciando così provvede:

1. dichiara la nullità dei precetti opposti con i ricorsi 626/2014 , 629/2014 e 633/2014;
2. quanto agli ulteriori precetti opposti dichiara l' attuale diritto dei lavoratori di procedere in sede esecutiva nei confronti di Fincantieri;



3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Venezia all' udienza 18.3.2015.

Il Giudice

